

DISCIPLINARE DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

Art. 1 - SERVIZIO DI AFFIDO FAMILIARE D'AMBITO

L'affido familiare è un servizio il cui scopo è il sostegno alle persone minori di età, la cui famiglia si trovi nella temporanea incapacità e/o impossibilità di prendersene cura, attraverso un insieme di relazioni interpersonali, professionali e di cittadinanza attiva, considerate necessarie per lo sviluppo psico-fisico e capaci di recuperare e conservare la storia personale e familiare, mantenendo e sostenendo i vincoli affettivi con la famiglia d'origine, nonché promuovendo le capacità genitoriali di quest'ultima.

Prospettiva ordinaria dell'Affido Familiare è il rientro del minore nel proprio contesto familiare di provenienza.

A tal fine è istituito il Servizio di Affidamento Familiare d'Ambito (di qui in avanti denominato S.A.T. – come da nomenclatura regionale), quale parte integrante del Piano Sociale di Zona.

Il Servizio rientra tra le prestazioni socio-sanitarie integrate.

Art. 2 - EQUIPE SOCIO-SANITARIA INTEGRATA

L'équipe socio-sanitaria integrata del S.A.T. è composta da:

1. Responsabile della 1^a Area – Famiglia, infanzia, adolescenza e giovani - dell'Ufficio di Piano di Zona con funzioni di coordinamento;
2. Psicologo del Servizio Centro per la Famiglia del Piano Sociale di Zona;
3. Responsabili degli Uffici Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona presso i comuni di competenza territoriale (di qui in avanti denominati UU.SS.SS.);
4. Assistente Sociale dell'Unità Operativa Materno Infantile e l'operatore dell'A.S.L. che, a seconda del bisogno, interviene ai sensi delle Linee di indirizzo Regionale per l'Affidamento Familiare;
5. Responsabili delle Organizzazioni di Base delle famiglie affidatarie eventualmente presenti sul territorio, previa stipula di appositi protocolli, così come previsto dal presente disciplinare.

Il S.A.T. ha sede operativa presso la sede dell'Ufficio di Piano di Zona.

Art. 3 – ORGANIZZAZIONI DI BASE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, laddove sul territorio dell’Ambito Territoriale siano presenti Organizzazioni di Base delle Famiglie Affidatarie, il S.A.T. promuove la stipula di appositi protocolli d’intesa tra le stesse e l’Ufficio di Piano di Zona, finalizzati alla loro partecipazione attiva alle attività, secondo le modalità previste dal presente Disciplinare.

Art. 4 – FUNZIONI DEL S.A.T.

Il S.A.T. svolge le seguenti funzioni:

Promozione ed organizzazione dell’istituto dell’Affidamento Familiare

- A. promozione della cultura dell’affido familiare all’interno di una più complessiva politica di sostegno alle famiglie in difficoltà, con particolare riferimento all’informazione e alla ricerca di famiglie disponibili all’affido;
- B. riduzione del collocamento di persone minori di età presso strutture di accoglienza residenziale;
- C. formazione, iniziale e permanente, delle famiglie disponibili all’affido familiare, con particolare riferimento agli aspetti giuridici, sociali, psicologici, pedagogici ed esperienziali del percorso dell’affido familiare; sostegno alla preparazione dei figli degli affidatari;
- D. individuazione delle famiglie affidatarie in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare;
- E. istituzione e gestione dell’anagrafe delle famiglie affidatarie;
- F. gestione del flusso informativo con l’Area sistema informativo dei servizi sociali dell’Ufficio di Piano di Zona e con gli altri sistemi informativi competenti;
- G. definizione degli strumenti operativi necessari per l’attuazione del presente Disciplinare;
- H. gestione delle relazioni con le agenzie sociali coinvolte nel percorso dell’affidamento familiare (Uffici dei Giudici Tutelari; Tribunale per i Minorenni; Strutture di accoglienza residenziale; Autonomie scolastiche; Terzo Settore; ...);
- I. promozione di gruppi di mutuo e auto-aiuto, stimolandone la realizzazione da parte delle Organizzazioni di Base delle famiglie affidatarie presenti sul territorio o, laddove non possibile, organizzandoli direttamente;

- J. predisposizione, entro il 30 novembre di ciascun anno, e diffusione, attraverso l'Area sistema informativo dei servizi sociali dell'Ufficio di Piano di Zona, della programmazione annuale delle attività del S.A.T.;
- K. trasmissione all'Ufficio di Piano di Zona, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le attività realizzate e i risultati ottenuti. Tale relazione deve essere redatta in conformità con le esigenze operative dell'Area sistema informativo dei servizi sociali dell'Ufficio di Piano di Zona;
- L. promozione e realizzazione di attività formative inerenti l'istituto dell'affido familiare rivolte a tutti gli operatori coinvolti.

Gestione dei percorsi di affido familiare

- M. predisposizione del provvedimento di affido familiare e gestione delle fasi successive per la formalizzazione (invio al Sindaco del Comune di residenza del minore per l'emanazione, invio al giudice tutelare per il visto, ...) nel caso di affido consensuale con percorso amministrativo;
- N. predisposizione, attuazione, verifica e/o ri-definizione del Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.), in collaborazione con la famiglia affidataria, la famiglia di origine (ove possibile) e sentito il minore che abbia compiuto dodici anni o anche di età inferiore in misura della sua capacità di discernimento, per ciascun affido attivato, che deve contenere, almeno:
 - a) l'analisi della situazione psico-socio-ambientale relativa alla persona in affido e alla famiglia d'origine, prevista dalla vigente "cartella utente";
 - b) l'individuazione della famiglia affidataria più idonea all'affido specifico (abbinamento minore/famiglia);
 - c) la presumibile durata dell'affido, rapportata al complesso degli interventi volti al recupero della famiglia di origine. Qualora alla scadenza del termine non intervengano provvedimenti di cessazione o di proroga, l'affido resta in vigore e si procede alla tempestiva ri-definizione del P.E.I., in attesa di ulteriori provvedimenti dell'autorità competente;
 - d) le modalità di supervisione dell'affido e di sostegno del minore e della famiglia affidataria, con la precisazione delle funzioni e delle modalità di raccordo tra gli operatori e le Agenzie coinvolte;
 - e) le modalità di raccordo tra il percorso di affido ed il programma di sostegno alla famiglia di origine;

- f) le prescrizioni per gli affidatari con particolare riferimento ai tempi ed ai modi di esercizio dei poteri ad essi riconosciuti;
- g) gli obiettivi e le modalità del percorso che gli affidati devono realizzare;
- h) le prescrizioni per la famiglia di origine con particolare riferimento alle modalità con le quali può mantenere i rapporti con il minore, nonché alle condizioni da raggiungere per il rientro dello stesso;
- i) le modalità di collegamento tra la famiglia affidataria e quella d'origine. Il progetto di affido non può prevedere rapporti economici tra la famiglia affidataria e la famiglia di origine del minore. L'eventuale concorso della famiglia di origine alle spese del servizio è regolato attraverso gli atti regolamentari d'accesso ai Servizi d'Ambito Territoriale;
- j) la misura del contributo mensile, le spese straordinarie rimborsabili, le modalità di pagamento;
- k) le modalità di stipula della polizza assicurativa;
- l) la sottoscrizione dello stesso da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Art. 5 - RUOLI E FUNZIONI DEI COMPONENTI DELL'EQUIPE SOCIO-SANITARIA INTEGRATA

Il Responsabile della 1^a Area – Famiglia, infanzia, adolescenza e giovani - dell'Ufficio di Piano di Zona, svolge le funzioni di coordinamento generale dell'équipe.

L'Assistente Sociale dell'Ufficio Servizio Sociale del Piano Sociale di Zona del Comune di residenza del minore svolge le funzioni di “manager care” per il singolo percorso di affido familiare previsto dall'art. 4.

L'Assistente Sociale dell'Ufficio Servizio Sociale del Piano Sociale di Zona del Comune di residenza della famiglia affidataria, ove diversa dalla residenza del minore, svolge le funzioni di vigilanza sull'affido.

Tutti i componenti dell'équipe sono coinvolti nella realizzazione delle funzioni di cui all'art. 4, secondo le specifiche competenze, professionali e istituzionali, e sulla base del programma di lavoro stabilito dall'équipe stessa.

I Responsabili delle Organizzazioni di Base delle famiglie affidatarie collaborano alla realizzazione di tutte le funzioni di promozione ed organizzazione dell'affido familiare, nonché alla realizzazione delle funzioni di gestione dei percorsi di affidamento familiare, limitatamente agli affidi in cui sono coinvolte le famiglie affidatarie aderenti alle loro Organizzazioni.

Art. 6 – REQUISITI MINIMI, DOVERI E DIRITTI DEGLI AFFIDATARI

I cittadini che vengono inseriti nell' "Anagrafe degli affidatari", di cui al presente Disciplinare, devono possedere i seguenti requisiti minimi previsti dalle "linee di indirizzo regionali per l'affidamento familiare", nonché assicurare un'adeguata sistemazione "logistica" al minore.

La famiglia affidataria ha il dovere di attenersi ai principi previsti dalla normativa vigente in materia di affido familiare, di rispettare gli impegni e le indicazioni contenute nel P.E.I., nonché di mantenere la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della famiglia di origine.

La famiglia affidataria ha il diritto di ricevere sostegno da parte dell'équipe del S.A.T. e delle istituzioni che la stessa rappresenta, anche per l'accesso alle risorse territoriali di cui sono responsabili altre istituzioni.

Alla famiglia affidataria deve essere garantito che i "tempi e gli spazi" previsti dal percorso, di cui all'art. 4, del presente Disciplinare tengano conto delle esigenze di vita familiare.

Art. 7 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO MENSILE E ASSICURAZIONE

Il contributo mensile da erogare alle famiglie affidatarie è, nel massimo, definito dalle "linee di indirizzo regionale per l'affidamento familiare", lo stesso è determinato sulla base dell'effettiva disponibilità di bilancio in misura non inferiore a 6,50 euro al giorno¹.

Il contributo è ridotto del 20% per ogni minore affidato oltre il primo.

Il contributo mensile può essere erogato anche se l'affido è realizzato in ambito familiare.

Ai sensi della normativa vigente, il Comune competente alla erogazione del contributo alla famiglia affidataria è individuato nel Comune di residenza dell'esercente la potestà genitoriale.

Nel caso di minori figli di genitori divorziati o separati residenti in due Comuni diversi, la competenza è di entrambi i Comuni purché entrambi i genitori conservino la potestà genitoriale.

Il contributo mensile deve essere liquidato alla famiglia affidataria entro un tempo massimo di 90 giorni dal "mese di maturazione".

Il Comune competente all'erogazione del contributo, attraverso l'Ufficio di Piano di Zona:

- a) provvede alla stipula di specifica polizza assicurativa che copra il minore da danni a terzi ed infortuni;

¹ Tale importo è riferito all'anno 2008, lo stesso è rivalutato annualmente in base all'indice I.S.T.A.T.

- b) se la famiglia affidataria aderisce ad un'Organizzazione di Base delle Famiglie Affidatarie che ha sottoscritto specifico protocollo d'intesa con l'Ufficio di Piano di Zona, eroga un contributo alla stessa Organizzazione, pari almeno 7% del contributo erogato alla famiglia affidataria;
- c) può concordare con la famiglia affidataria, sulla base del P.E.I., il rimborso delle spese straordinarie sostenute, ai sensi delle "linee di indirizzo regionali per l'affidamento familiare".

Le risorse finanziarie disponibili annualmente per i contributi sono suddivise in 12 mensilità, ciascun mese le stesse sono attribuite agli aventi diritto in base alla effettiva disponibilità finanziaria attribuita a ciascun Ufficio Servizio Sociale del Piano Sociale di Zona.

Entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli eventuali fondi che non siano stati erogati alle famiglie affidatarie rimpinguano gli Interventi per l'affido familiare del Servizio "Centro per Famiglia", secondo la disponibilità e le esigenze del singolo Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona.

Art. 8 – AFFIDAMENTO FAMILIARE PART-TIME

Laddove il P.E.I. lo preveda, è possibile disporre affidi part-time, che si svolgano soltanto per alcune ore della giornata, in alcuni giorni della settimana oppure durante brevi periodi di vacanza.

E' possibile realizzare affidi part-time ai sensi delle "linee di indirizzo regionali per l'affidamento familiare", di minori inseriti in strutture residenziali, purché l'équipe del S.A.T. concordi con gli altri attori coinvolti uno specifico P.E.I..

Il contributo alle famiglie affidatarie part-time può essere ridotto, sulla base di quanto previsto dal P.E.I..

Art. 9 - CASI PARTICOLARI

Il presente Disciplinare si applica anche ai "casi particolari" previsti dalle "linee di indirizzo regionali per l'affidamento familiare".

In via sperimentale, e con risorse diverse da quelle previste dal presente Disciplinare, si prevede che l'accoglienza temporanea presso famiglie possa avvenire anche a vantaggio di categorie diverse da quella minorile, ad es. gestanti, madri con figli, anziani e persone diversamente abili.



Le famiglie disponibili a tali forme di accoglienza devono essere preventivamente formate dall'èquipe del S.A.T..

Art. 10 - RACCOLTA, TENUTA E TRASMISSIONE DEGLI ATTI

La raccolta, la tenuta, la ricezione e la trasmissione degli Atti e delle relazioni in originale, relativi alle coppie ed ai minori seguiti, avviene presso la sede degli UU.SS.SS., che provvedono a fornirne copia al S.A.T..

Letto, condiviso e sottoscritto.

PER IL DIRETTORE GENERALE DELL'A.S.L. NA 5
IL DIRETTORE SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E INTEGRAZIONE CON IL SOCIALE

II COORDINATORE DELL'UFFICIO DI PIANO DI ZONA
AMBITO TERRITORIALE NAPOLI TREDICI

